

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16

### OGGETTO:

**BILANCIO CONSOLIDATO - ESERCIZIO DELLA FACOLTA' PREVISTA DALL'ART. 233 CO. 3 BIS DEL D.LGS. 267/2000 - PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemiladiciannove addi quattordici del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Banchio Sergio - Sindaco	Sì
2. Bollati Elena - Vice Sindaco	Sì
3. Garabello Mariella - Assessore	No (G)
4. Lombardo Claudio - Assessore	Sì
5. Marchisio Giorgio - Consigliere	Sì
6. Cortassa Carlo - Assessore	Sì
7. Notario Luisa Margherita - Consigliere	Sì
8. Cerutti Massimiliano - Consigliere	No
9. Giardina Fausto - Consigliere	Sì
10. Pappalardo Concetta - Consigliere	Sì
11. Batti Federica - Consigliere	Sì
12. Rivaira Alessandro - Consigliere	Sì
13. Bertero Luca - Consigliere	No (G)
Totale Presenti: 10 Totale Assenti: 3	

Assiste all'adunanza la Segretaria Comunale Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Banchio Sergio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Bilancio consolidato – Esercizio della facoltà prevista dall'art. 233 bis. co. 3 del D.Lgs. 267/2000 – Provvedimenti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019), che recita:

“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”;

Considerato che, in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

Considerato che la popolazione residente del Comune di Moretta rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;

Considerato che finora il bilancio consolidato è stato approvato, solo per l'esercizio 2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26.09.2018;

Considerato che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

Visto il vigente TUEL ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

Considerato che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, organo deputato all'approvazione del bilancio consolidato;

Visto il punto 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio allegato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara che formalmente l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.”

Considerato che il Comune di Moretta non si trova nella situazione di cui al sopra richiamato punto 3.1;

Ritenuto, comunque, di volersi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3, dell'art. 233-bis del TUEL, a partire dal bilancio consolidato 2018 (il cui termine di approvazione è fissato, dal comma 8 dell'art. 151 del TUEL, al 30 settembre 2019), in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti ed alle società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Moretta, non presenta una valenza informativa significativa;

Ritenuto altresì di dover esonerare l'Ufficio di Ragioneria da tale incombenza, in considerazione dal fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni;

Precisato che la facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL non riguarda la tenuta della contabilità economico-patrimoniale;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ciascuno dell'ambito delle rispettive competenze ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese,

#### DELIBERA

1. Di avvalersi, per le motivazioni in premessa, della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato per l'anno 2018, la cui scadenza è fissata al prossimo 30 settembre;
2. Di trasmettere copia della presente ai competenti Ufficio Comunali e all'Organo di revisione dell'Ente.

Del che si è redatto il presente verbale.

**Il Presidente**

F.to: Sergio Banchio

**Il Segretario Comunale**

F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213

F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 05/04/2019 al 20/04/2019

Moretta, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to: Mariagrazia Manfredi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale  
F.to: Mariagrazia Manfredi

**RICORSI**

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Moretta,

Il Segretario Comunale  
Mariagrazia Manfredi